

COMUNE DI AMENO

PROVINCIA DI NOVARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.101

OGGETTO:

**EMERGENZA SANITARIA PER EPIDEMIA DA COVID-19 - RIDUZIONE
TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021 - ISTITUZIONE CONTRIBUTO
COMPENSATIVO**

L'anno duemilaventuno addì venti del mese di settembre alle ore diciassette e minuti zero nella sede Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa sono stati convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. BRAMBILLA NOEMI - Sindaco	Sì
2. FRANZOSI SERGIO TERESIO - Vice Sindaco	Sì
3. BARONE AURELIA ANNA - Assessore	No
Totale Presenti:	2
Totale Assenti:	1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott. Roberto GILARDONE il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco dott.ssa Noemi BRAMBILLA assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO che la grave emergenza collegata alla diffusione del Coronavirus ha imposto al Governo l'adozione di alcuni importanti provvedimenti legislativi volti a contenere gli effetti negativi conseguenti alla diffusione del virus;

VISTO l'art. 6 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, che, in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della TARI di cui al citato articolo 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, o della TARI corrispettiva, di cui al menzionato articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche;

CONSIDERATO che il successivo comma 2 del precitato articolo 6 dispone che, alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 – Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021;

VISTI l'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo – del menzionato decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021 e la Tabella 1 allegata al medesimo decreto con la quale è stata definita la perdita attribuita a ciascun comune;

PRESO ATTO che, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 6, i comuni possono concedere le previste riduzioni della TARI in misura superiore alle risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2 del medesimo articolo, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al precitato decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo comunque la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti, e che resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2 dello stesso articolo;

VALUTATO che, ai sensi dei commi 5 e 6 del menzionato articolo 6 del decreto legge n. 73 del 2021, le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2 del medesimo articolo, non utilizzate per le previste finalità, come attestate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e che alla copertura dell'onere di 600 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77 del medesimo decreto-legge;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze del 24 giugno 2021 con il quale è stato ripartito il fondo di 600 milioni di euro per l'anno 2021, istituito dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, assegnando al comune di Miasino una somma pari a € 7.529,88;

CONSIDERATO che, per quanto attiene al perimetro di impiego delle risorse in questione, per quanto l'art. 6 in materia di finalizzazione delle agevolazioni Tari UND 2021 indica le "categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività", tuttavia, tale declinazione formale non sembra escludere le attività le cui "restrizioni" si siano determinate non per l'effetto diretto delle disposizioni di sicurezza sanitaria ma comunque in ragione dell'emergenza, ritenendo ammissibile estendere il concetto di "restrizioni nell'esercizio

delle rispettive attività” a quelle condizioni di rilevante calo dell'attività e del relativo fatturato evidentemente connesse con l'emergenza sanitaria, anche in assenza di dirette disposizioni restrittive;

RILEVATO che l'Amministrazione comunale ritiene opportuno intervenire per fare fronte alla situazione di oggettiva difficoltà nel pagamento dei tributi locali determinata dalle limitazioni alle attività derivante dall'emergenza sanitaria in atto, anche al fine di tener conto del principio “chi inquina paga”, sulla base della minore quantità di rifiuti producibili;

RITENUTO che tale intervento possa essere adottato mediante l'introduzione di misure di sostegno economico a favore delle attività che siano assoggettate al pagamento dei tributi locali, in questo periodo di grave emergenza sanitaria;

CONSIDERATO che, per quanto riguarda l'introduzione di misure di sostegno economico a favore delle attività che siano assoggettate al pagamento dei tributi locali in questo periodo di grave emergenza sanitaria, i tributi (ed in particolare quelli comunali, basati su una componente immobiliare oggettiva) risultano non rinunciabili da parte dell'Ente impositore, così come le esenzioni, anche parziali e per un periodo temporale determinato, essendo riconoscibili soltanto sulla base di una norma primaria, devono essere applicate in modo rigoroso e non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica;

RITENUTO, pur a fronte di tale vincolo nella gestione delle proprie entrate tributarie, che sia in ogni caso necessario – a fronte della situazione di emergenza sanitaria realizzatasi ripetutamente nel corso del 2020 e perdurante nel 2021, che ha comportato l'obbligo di chiusura per molte attività produttive e di servizi, con una situazione straordinaria, che non si era mai realizzata in precedenza – intervenire per accordare delle agevolazioni a favore dei soggetti coinvolti, anche ove non siano applicabili sotto forma di esenzione dai tributi comunali;

Richiamato l'art. 6 del Regolamento generale delle entrate comunale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale N. 16 del 30/09/2020 che prevede:

- al comma 3 che *“La Giunta può altresì introdurre misure di sostegno economico a favore dei soggetti che siano assoggettati al pagamento delle entrate locali, sia tributarie che patrimoniali, consistenti nell'erogazione di un contributo compensativo, totale o parziale, delle somme dovute al Comune”*;
- al comma 4 che *“Il riconoscimento del contributo compensativo può intervenire a seguito di apposita istanza presentata dal soggetto tenuto al pagamento del tributo o dell'entrata patrimoniale dovuta al Comune, ovvero su iniziativa del competente Ufficio comunale, nel momento in cui sia in possesso dei dati necessari per quantificare il contributo da riconoscere e i presupposti per la sua erogazione”*;

CONSIDERATO che, a fronte dell'impossibilità di accordare esenzioni dai tributi per il periodo di attività legato all'emergenza sanitaria, non essendo prevista tale ipotesi esentativa da parte della normativa primaria vigente in materia di tributi locali, le agevolazioni sulla TARI dovuta dalle attività produttive possono essere accordate dal Comune mediante l'istituzione e l'erogazione di un contributo compensativo a ristoro di quanto dovuto per tale taxa dalle utenze che siano state costrette a chiudere le proprie attività a causa dell'emergenza sanitaria o che abbiano in ogni caso subito un calo dell'attività e del relativo fatturato evidentemente connesse con l'emergenza sanitaria, anche in assenza di dirette disposizioni restrittive;

DATO ATTO che, al fine di ristorare tali tipologie di utenze dagli effetti negativi dell'emergenza sanitaria susseguitasi al diffondersi del Coronavirus, si intende quindi istituire ed erogare, per l'anno 2021, un contributo compensativo in misura pari al 33,33% della parte fissa e della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche codificate nelle seguenti categorie TARI, così come determinate nell'Allegato A del Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale N. 23 del 30/06/2021, nel rispetto degli ulteriori requisiti indicati:

Cat.	Descrizione	ulteriori requisiti
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	eccetto "residenze collettive"
5	Alberghi con ristorante, agriturismo con ristorazione e strutture ricettive assimilabili	eccetto cod. ATECO 879000 "ALTRE STRUTTURE DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE" (Centro accoglienza profughi)
5a	Area scoperta operativo Cat. 5	
6	Alberghi senza ristorante, affittacamere, CAV, B&B e strutture ricettive assimilabili	
6°	Area scoperta operativa Cat. 6	
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie (autorizzazione sanitaria tipologia 3 e 4)	
16a	Area scoperta operativa Cat. 16	
17	Bar, caffè, pasticceria (autorizzazione sanitaria tipologia 1 e 2)	
17°	Area scoperta operativa Cat. 17	

CONSIDERATO che tale contributo compensativo, per una somma presunta pari ad € 7.700,00.-, verrà finanziato con il fondo di cui all'art. 6 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 del D.L. n. 73/2021 convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, integrato con risorse di bilancio proprie, e pertanto con fondi non inclusi nel PEF 2021;

ATTESO che il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato con la Faq n. 39 del 21/12/2021 ha specificato che sulle riduzioni TARI finanziate con il Fondo di cui all'art. 6 del D.L. n. 73/2021 non è dovuto il Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA), di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

DATO ATTO che la definizione del contributo spettante agli aventi diritto verrà effettuata direttamente da parte dell'Ufficio Tributi, in relazione all'appartenenza alla categoria di tassazione e al possesso dei requisiti sopra stabiliti, senza necessità di presentazione, da parte dei titolari delle attività interessate, di alcuna istanza;

DATO ATTO che l'erogazione del contributo compensativo verrà disposta a saldo della TARI dovuta per l'anno 2021, mediante conguaglio che verrà operato direttamente nell'avviso di pagamento, con compensazione totale o parziale di quanto dovuto dal contribuente a titolo di rata finale 2021;

DATO ATTO che, per le utenze non domestiche che usufruiranno del contributo compensativo legato all'emergenza sanitaria, la riduzione TARI prevista per l'avvio al riciclo dei rifiuti prodotti, verrà commisurata sulla residua parte variabile della tariffa effettivamente dovuta e versata, non sommando tra loro le due agevolazioni, bensì applicandole con metodo a cascata;

ATTESO che con Deliberazione di Consiglio Comunale N. 24 del 30/06/2021 era stato stabilito che la riscossione della TARI dovuta dai contribuenti per l'anno 2021 sarebbe avvenuta mediante il versamento di:

- n. 1 rata di acconto, con scadenza 30 settembre 2021, in misura pari al 50 per cento della somma dovuta dal contribuente a titolo di TARI 2021 sulla base delle tariffe approvate per l'anno 2021;
- n. 1 rata a saldo, con scadenza 31 gennaio 2022, a conguaglio di quanto effettivamente dovuto a titolo di TARI per l'anno 2021 sulla base delle tariffe come sopra determinate e

sulla base dell'occupazione effettivamente posta in essere dal contribuente, al netto di quanto dovuto a titolo di acconto, secondo le modalità di pagamento previste dal comma 688 dell'art. 1 della L. 147/2013, così come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b) del D.L. 6 marzo 2014 n. 16 convertito in Legge 2 maggio 2014 n. 68;

RITENUTO opportuno, tenuto conto del perdurare della situazione emergenziale collegata alla diffusione del Coronavirus, differire al 28 febbraio 2022 per tutte le utenze domestiche e non domestiche la scadenza del versamento della rata a saldo, a congruaggio di quanto effettivamente dovuto a titolo di TARI per l'anno 2021;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere tecnico favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tributi e il parere favorevole contabile favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

1. di considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di disporre in conformità a quanto disposto dall'art. del Regolamento generale delle entrate comunale, di accordare una specifica agevolazione sulla TARI dovuta dalle utenze non domestiche mediante l'istituzione e l'erogazione di un contributo compensativo a ristoro di quanto dovuto per tale taxa dalle utenze che siano state costrette a chiudere le proprie attività a causa dell'emergenza sanitaria o che abbiano in ogni caso subito un calo dell'attività e del relativo fatturato evidentemente connesse con l'emergenza sanitaria, anche in assenza di dirette disposizioni restrittive;
3. di stabilire che al fine di ristorare tali tipologie di utenze dagli effetti negativi dell'emergenza sanitaria susseguitasi al diffondersi del Coronavirus, si intende istituire ed erogare, per l'anno 2021, un contributo compensativo in misura pari al 33,33% della parte fissa e della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche codificate nelle seguenti categorie TARI, così come determinate nell'Allegato A del Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale N. 23 del 30/06/2021, nel rispetto degli ulteriori requisiti indicati:

Cat.	Descrizione	ulteriori requisiti
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	eccetto "residenze collettive"
5	Alberghi con ristorante, agriturismo con ristorazione e strutture ricettive assimilabili	eccetto cod. ATECO 879000 "ALTRE STRUTTURE DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE" (Centro accoglienza profughi)
5a	Area scoperta operativo Cat. 5	
6	Alberghi senza ristorante, affittacamere, CAV, B&B e strutture ricettive assimilabili	
6°	Area scoperta operativa Cat. 6	
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie (autorizzazione sanitaria tipologia 3 e 4)	
16a	Area scoperta operativa Cat. 16	
17	Bar, caffè, pasticceria (autorizzazione sanitaria tipologia 1 e 2)	
17°	Area scoperta operativa Cat. 17	

4. di dare atto che tale contributo compensativo, per una somma presunta pari ad € 7.700,00.-, finanziato con risorse di bilancio non incluse nel PEF 2021, verrà finanziato con il fondo di cui all'art. 6 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 del D.L. n. 73/2021 convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, integrato con risorse di bilancio proprie, e pertanto con fondi non inclusi nel PEF 2021;
5. di dare atto che sulle riduzioni TARI finanziate con il Fondo di cui all'art. 6 del D.L. n. 73/2021 non è dovuto il Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA), di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come chiarito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato con Faq n. 39 del 21/12/2021;
6. di stabilire che la definizione del contributo spettante agli aventi diritto verrà effettuata direttamente da parte dell'Ufficio Tributi, in relazione all'appartenenza alla categoria di tassazione e al possesso dei requisiti sopra stabiliti, senza necessità di presentazione, da parte dei titolari delle attività interessate, di alcuna istanza;
7. di stabilire che l'erogazione del contributo compensativo verrà disposta a saldo della TARI dovuta per l'anno 2021, mediante conguaglio che verrà operato direttamente nell'avviso di pagamento, con compensazione totale o parziale di quanto dovuto dal contribuente a titolo di rata finale 2021;
8. di dare atto che, per le utenze non domestiche che usufruiranno del contributo compensativo legato all'emergenza sanitaria, la riduzione TARI prevista per l'avvio al riciclo dei rifiuti prodotti, verrà commisurata sulla residua parte variabile della tariffa effettivamente dovuta e versata, non sommando tra loro le due agevolazioni, bensì applicandole con metodo a cascata;
9. di dare atto che le minori entrate e/o maggiori spese a carico del bilancio comunale derivanti dall'adozione del presente provvedimento ammontano a presunti complessivi € 7.000,00.-, con conseguente onere per gli Uffici competenti di adottare gli atti necessari per garantirne la copertura nell'ambito del bilancio;
10. di differire al 28 febbraio 2022 la scadenza del versamento della rata a saldo, a conguaglio di quanto effettivamente dovuto a titolo di TARI per l'anno 2021, tenuto conto del perdurare della situazione emergenziale collegata alla diffusione del Coronavirus;
11. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e pubblicazione sul Sito Internet comunale;
12. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4 D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to : dott.ssa Noemi BRAMBILLA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to : dott. Roberto GILARDONE

Si esprime parere tecnico favorevole ai sensi dell'art.49 comma 2, 97 c.4.b e 147 bis del D.Lgs 267/2000.

Ameno, lì 20/09/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to : dott.ssa Anita CARETTI

Si esprime parere contabile favorevole ai sensi dell'art.49 comma 1 e 147 bis del D.Lg 267/2000.

Ameno, lì 20/09/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to : dott.ssa Noemi BRAMBILLA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 29.01.2022 al 13.02.2022 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Ameno, li 29.01.2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to : dott. Roberto GILARDONE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 20-set-2021

- ☒ Per dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, del TUEL 18/08/2000).
- ☐ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to : dott. Roberto GILARDONE

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Ameno, lì
Ameno, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Roberto GILARDONE